CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI PER

LE ATTIVITA' DI COMMITTENZA AUSILIARIA

Ai sensi dell'art. 62, comma 6, Lett. b, D.lgs. n. 36/2023

TRA

La FONDAZIONE ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE PER IL SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE E LOGISTICA – ITS Academy (C.F. 93158770870), con sede legale in Catania, Via Artale Alagona n.99, PEC: fondazione@pec.itscatania.it, nella persona del legale rappresentante, Prof. Ing. Antonio Scamardella;

(di seguito "**Fondazione**" o "**Organismo di Committenza**")

E

Il CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (C.F. 10090520155 – P.IVA: 12172820156), con sede legale in Milano, Via Petrella n. 19, PEC: segreteria@cert.cnsas.it, nella persona del legale rappresentante Dellantonio Maurizio;

(di seguito "**CNSAS**" o "**Stazione appaltante**")

PREMESSO CHE

- il CNSAS è ente di diritto privato, che ha la missione di garantire il soccorso agli infortunati, ai pericolanti e il recupero dei caduti nel territorio montano e nelle aree impervie del territorio nazionale;
- il CNSAS opera secondo i principi di solidarietà e fiducia reciproca tra i soci e si impegna quotidianamente in attività di addestramento e soccorso per salvaguardare la vita umana, prevenire incidenti e promuovere la sicurezza in ambiente montano;
- il CNSAS – Ente del Terzo Settore è un organismo di diritto privato tenuto all'applicazione dei principi del D.lgs. n. 36/2023 (di seguito "**Codice dei contratti pubblici**");
- per lo svolgimento della propria attività di soccorso alpino, il CNSAS necessita della fornitura di veicoli attrezzati per un importo pari ad € 249.717,00 (oltre IVA);
- il CNSAS è stazione appaltante priva dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 63 e all'Allegato II.4 del D.lgs. n. 36/2023;

POSTO CHE

- La Fondazione persegue la promozione e lo sviluppo di competenze e tecnologie nel settore della mobilità sostenibile, con particolare attenzione alla formazione specialistica di figure professionali in grado di affrontare le sfide della transizione ecologica e tecnologica;
- La Fondazione si impegna a promuovere progetti che migliorino l'efficienza dei trasporti, la sicurezza e la sostenibilità ambientale, anche attraverso il supporto a enti e istituzioni pubbliche;
- La Fondazione riconosce la missione e i valori del CNSAS;
- La Fondazione è stazione appaltante qualificata in possesso del terzo livello di qualificazione, ai sensi dell'art. 63 e Allegato II.4 del Codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO CHE

- L'art. 62 del Codice dei contratti pubblici disciplina la possibilità per le stazioni appaltanti di avvalersi di organismi di committenza ausiliaria per lo svolgimento di funzioni di supporto tecnico-amministrativo, consulenza e attività connesse alla predisposizione e gestione delle procedure di gara;
- L'attività di committenza ausiliaria è distinta dalle funzioni di centrale di committenza e deve essere disciplinata attraverso la stipula di un'apposita convenzione, che definisca modalità operative e funzioni conferite, in linea con l'art. 62, comma 9, del Codice dei contratti pubblici;
- La Stazione appaltante intende avvalersi dell'Organismo di Committenza per lo svolgimento di attività di supporto in materia di acquisizione di beni;
- L'Organismo di Committenza dispone delle competenze tecniche, organizzative e delle risorse necessarie per supportare le stazioni appaltanti nell'attuazione delle procedure di gara;

DATO ATTO CHE

- Il CNSAS ha formalmente richiesto il supporto della Fondazione per l'indizione della procedura di gara per la fornitura di veicoli, non essendo in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei contratti pubblici;
- La Fondazione ha accettato di assumere le funzioni di stazione appaltante ausiliaria, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 62 del Codice dei Contratti Pubblici, per la suddetta gara;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto ed ambito di operatività dell'Organismo di Committenza

La presente Convenzione regola i rapporti tra la Stazione Appaltante e l'Organismo di Committenza, ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. n. 36/2023.

L'ambito di operatività dell'Organismo di Committenza riguarda il supporto tecnico-amministrativo per la gestione della procedura di gara e per la selezione del contraente nell'ambito della **procedura di gara aperta, ex art. 71 del Codice dei contratti pubblici, per la fornitura di veicoli per un importo pari ad € 249.717,00 (oltre IVA), organizzata su due lotti, da aggiudicarsi sulla base del criterio del prezzo più basso**.

Solo su richiesta della Stazione Appaltante, l'ambito di operatività dell'Organismo di Committenza può riguardare anche la definizione della strategia di gara e la predisposizione degli atti tecnici di gara (capitolato tecnico e relativi allegati).

Art. 3 - Durata della Convenzione

La presente convenzione ha durata dalla data della sua sottoscrizione fino all'esecuzione della fornitura oggetto della presente convenzione.

L'Organismo di committenza termina il suo ruolo attivo al completamento delle attività propedeutiche alla stipula dei contratti di appalto con i soggetti aggiudicatari della procedura di selezione, fermo restando il supporto anche in fase esecutiva per l'adempimento degli oneri di pubblicazione di cui agli artt. 84-85, ed eventualmente art. 120, del Codice dei contratti pubblici.

Art. 4 - Funzioni e servizi della committenza ausiliaria

L'Organismo di Committenza svolgerà le seguenti attività, ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. n. 36/2023:

- Definizione della strategia di gara, condivisione con la Stazione Appaltante e predisposizione degli atti tecnici di gara, ove richiesto;

- Supporto nella predisposizione della documentazione amministrativa di gara (disciplinare di gara e relativi allegati), ove richiesto;
- Trasmissione degli atti di gara alla Stazione Appaltante per l'adozione del provvedimento di approvazione e avvio della procedura;
- Nomina del RUP dal momento dell'indizione della gara e fino all'aggiudicazione, ferma restando la competenza della Stazione Appaltante per la fase esecutiva;
- Pubblicazione del bando, ivi incluso l'eForm, e gestione della procedura di gara fino all'aggiudicazione, tramite piattaforma di approvvigionamento digitale Acquistinretepa;
- Verifica dei requisiti di carattere generale ex art. 94-95 del Codice dei contratti pubblici e di carattere speciale ex art. 100 del Codice dei contratti pubblici;
- Disposizione di eventuale soccorso istruttorio ex art. 101 del Codice dei contratti pubblici;
- Eventuale verifica di anomalia delle offerte ex art. 110 del Codice dei contratti pubblici;
- Formulazione della graduatoria di merito e proposta di aggiudicazione;
- Accertamento del possesso dei requisiti tramite FVOE 2.0 e aggiudicazione definitiva;
- Gestione delle richieste di accesso agli atti;
- Trasmissione degli atti propedeutici alla stipula del contratto alla Stazione Appaltante;
- Supporto in fase esecutiva, tramite deposito delle schede ANAC di post-aggiudicazione ed eventuali schede di sopravvenuta modifica contrattuale ex art. 120 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 5 - Attività della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante resta competente per:

- Trasmissione dei fabbisogni qualitativi e quantitativi;
- Supporto nella redazione degli atti tecnici di gara;
- Presa d'atto dell'aggiudicazione e stipula del contratto con i soggetti aggiudicatari;
- Nomina del proprio Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione;
- Supportare l'Organismo di Committenza nella risposta alle richieste di chiarimenti pervenute, attenenti a profili tecnici;
- Monitoraggio ed esecuzione del contratto;

- Gestione del contenzioso relativo alla fase esecutiva del contratto;
- Tutti gli adempimenti connessi alla corretta corresponsione dei pagamenti sulla base degli stati di avanzamento della fornitura.

Art. 6 – Tempi di realizzazione della procedura

L'Organismo di committenza si impegna a predisporre e pubblicare la procedura di gara entro 20 giorni dal ricevimento da parte della Stazione appaltante di tutta la documentazione tecnica necessaria ai fini della presente Convenzione.

Art. 7 -Corrispettivi

Pur non perseguendo finalità di lucro, è previsto che la Fondazione sia compensata per i costi connessi alla indizione e gestione della procedura di gara.

Per tale motivo, la Stazione Appaltante assicura la copertura degli oneri derivanti dalle attività espletate per un importo complessivo pari al 25% del 2% dell'importo posto a base di gara, ovvero un importo complessivo pari ad € 1.248,58, oltre eventuali spese vive sostenute dall'Organismo di committenza.

La fatturazione dei corrispettivi sarà effettuata in misura pari al 50% all'atto della sottoscrizione della presente convenzione e del 50% a conclusione della procedura.

Art. 8 – Eventuale contenzioso derivante dalla procedura di gara

L'Organismo di Committenza gestirà le eventuali richieste di carattere stragiudiziale e gli eventuali contenziosi fino all'aggiudicazione con il supporto tecnico-giuridico della Stazione Appaltante.

Gli oneri conseguenti restano a carico della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si impegna espressamente a convenire in giudizio in caso di contenzioso relativo alla procedura di appalto e ad assumere i relativi oneri nei propri bilanci, in quanto soggetto deputato ed obbligato al pagamento di ogni eventuale onere derivante ed attinente al contenzioso.

Art. 9 - Recesso

Le Parti possono recedere dalla Convenzione con preavviso scritto di almeno 15 giorni, tramite PEC,

fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Art. 10 - Controversie relative all'attivazione della presente Convenzione

Per qualunque controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente. Il foro competente per ogni decisione nel merito della controversia è quello di Catania.

Art. 11 – Manleva

La Stazione Appaltante manleva, con il presente atto, la Fondazione per i casi di ritardo nei propri adempimenti, determinati da eventi imprevedibili ovvero operanti oltre il controllo che la stessa può esercitare secondo la migliore diligenza e correttezza.

L'Organismo di Committenza sarà quindi responsabile solo dell'esatto e corretto adempimento delle prestazioni ai sensi della presente Convezione, inclusi gli eventuali *addenda* che saranno concordati tra le Parti; mentre rimane esonerata da responsabilità per qualunque ritardo o impossibilità nello svolgimento delle attività alla stessa affidate dovuti a cause di forza maggiore o comunque per cause ad essa non imputabili, quali, a mero titolo esemplificativo, manifestazioni sindacali, e/o scioperi, danneggiamenti causati da terzi, interruzioni di fornitura di pubblici servizi (energia, reti di telecomunicazioni, ecc.), malfunzionamenti della piattaforma di approvvigionamento digitale e ogni fatto fortuito e/o dovuto a responsabilità di terzi.

Le attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle procedure, delle prescrizioni tecniche e organizzative concordate tra le Parti durante il periodo di vigenza della Convenzione, nonché di tutte le prescrizioni di cui al Codice dei contratti pubblici e s.m.i..

L'Organismo di Committenza e la Stazione Appaltante si impegnano a manlevare e tenere indenne reciprocamente da eventuali danni o responsabilità di qualsiasi natura verso terzi derivanti dal mancato o non corretto e completo adempimento degli obblighi posti in capo a ciascuna parte della presente Convenzione.

La Stazione Appaltante riconosce che l'incarico deve intendersi conferito nella più ampia e generale forma, in modo che nei confronti della Fondazione non possa mai essere eccepito difetto alcuno di facoltà o di rappresentanza, senza necessità di ulteriore ratifica da parte della Stazione Appaltante.

Art. 12 – Referenti per l'attuazione della Convenzione

Referenti per l'attuazione della Convenzione sono:

- Per la Fondazione: il Dott. Giuseppe Maria Sassano, email: ufficiorup@fondazioneitscatania.it;
- Per il CNSAS: Fabio Cattaneo, email: fabio.cattaneo@cnsas.it.

Art. 13 – Esenzione da bollo e registrazione

Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 14 – Disposizioni finali

Ogni sopraggiunta direttiva, linea guida o qualunque disposizione normativa riferita alle norme richiamate nella presente Convenzione e/o in ogni caso attinenti alle attività disciplinate con la presente Convezione, è da intendersi immediatamente recepita dalla medesima.

Per ogni aspetto non disciplinato si rinvia al Codice dei contratti pubblici e/o al Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Fondazione,

Prof. Ing. Antonio Scamardella

SCAMARDELLA ANTONIO
2024.11.05 20:39:49
CN=SCAMARDELLA ANTONIO
C=IT
2.5.4.4=SCAMARDELLA
2.5.4.42=ANTONIO
RSA/2048 bits

Per il CNSAS,

Il Presidente Maurizio Dellantonio

Dellantonio Maurizio
05.11.2024 15:29:43
GMT+02:00